

Agroqualità	Dispositivo per il controllo di conformità della DOP Olio Extravergine di Oliva "Cartoceto"	DC Cartoceto Rev. 04 Data 06/05/08
--------------------	--	---------------------------------------

**DISPOSITIVO PER IL CONTROLLO DI CONFORMITÀ
DELLA DOP OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA
"CARTOCETO"**

REV.	DATA	PREPARATO Segreteria Tecnica	VERIFICATO Responsabile Qualità	APPROVATO Direttore
01	13/11/03			
02	06/10/05			
03	28/02/08			
04	06/05/08			

Agroqualità	Dispositivo per il controllo di conformità della DOP Olio Extravergine di Oliva "Cartoceto"	DC Cartoceto Rev. 04 Data 06/05/08
--------------------	--	---------------------------------------

INDICE GENERALE

1. PREMESSA.....	3
2. RIFERIMENTI NORMATIVI.....	3
3. TERMINI E DEFINIZIONI.....	5
4. SOGGETTI COINVOLTI.....	6
4.1 ADESIONI AL SISTEMA DEI CONTROLLI.....	6
4.1.1 <i>Prima adesione al sistema dei controlli</i>	6
4.1.2 <i>Mantenimento nel sistema</i>	7
4.2 RINUNCIA O CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ.....	8
5. REQUISITI DI CONFORMITÀ.....	8
6. PIANO DEI CONTROLLI.....	11
6.1 GENERALITÀ.....	11
6.2 FREQUENZA ANNUALE DELLE VERIFICHE ISPETTIVE.....	11
6.3 DOCUMENTAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO DEL PRODOTTO.....	12
6.4 DOCUMENTI DI TRASPORTO.....	13
6.5 ADEMPIMENTI A CARICO DEGLI OPERATORI.....	13
6.6 AUTORIZZAZIONE AL CONFEZIONAMENTO.....	14
6.7 PROVE SUL PRODOTTO.....	14
6.8 ETICHETTATURA E FASCETTE.....	16
6.9 RILASCIO ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ.....	17
7. GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ.....	17
7.1 GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ DA PARTE DEGLI OPERATORI.....	18
7.2 GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ DA PARTE DI AGROQUALITÀ.....	18
8. MODULISTICA COLLEGATA AL PRESENTE DISPOSITIVO DI CONTROLLO.....	19

Allegato 1 "Tabella sintetica dei controlli di conformità svolti a fronte del disciplinare" TDC Cartoceto"

Agroqualità	Dispositivo per il controllo di conformità della DOP Olio Extravergine di Oliva "Cartoceto"	DC Cartoceto Rev. 04 Data 06/05/08
-------------	---	---------------------------------------

1. Premessa

Il Regolamento (CE) n. 510/2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine richiede che i prodotti agroalimentari che beneficiano di una DOP o di una IGP siano ottenuti in conformità al relativo disciplinare (art.4) e che la verifica del rispetto dei requisiti disciplinati sia effettuata da autorità competenti e/o da organismi di controllo, conformi all'art. 10 ed 11 del Reg. (CE) 510/06, autorizzati dagli Stati Membri.

Agroqualità, quale organismo di controllo iscritto nell'elenco degli organismi di controllo per le DOP, IGP e STG autorizzati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 14 della legge 526/99, ha definito il presente documento come guida per lo svolgimento delle attività di controllo di conformità per il prodotto agroalimentare a Denominazione di Origine Protetta (d'ora in poi D.O.P.) olio extravergine di oliva "Cartoceto".

Il presente dispositivo contiene tutti gli elementi che caratterizzano il prodotto e descrive l'insieme dei controlli ai quali la filiera produttiva ed il prodotto devono essere sottoposti affinché l'olio possa essere identificato come "Olio Extravergine di oliva DOP "Cartoceto" ed in particolare:

- ✓ la delimitazione della zona geografica di produzione della materia prima, di trasformazione, di stoccaggio e di confezionamento nel cui territorio devono essere ubicati tutti i soggetti della filiera disciplinata;
- ✓ la descrizione del prodotto con identificazione della materia prima e delle caratteristiche finali;
- ✓ la descrizione del metodo di ottenimento;
- ✓ i sistemi di identificazione e rintracciabilità del prodotto;
- ✓ le modalità di presentazione al momento dell'immissione del prodotto al consumo/commercio;
- ✓ le procedure di controllo applicabili.

L'insieme complessivo dei controlli è costituito sia dalle attività direttamente a carico dei soggetti interessati lungo la filiera di produzione disciplinata (attività di autocontrollo), sia dai controlli di conformità svolti da Agroqualità al fine di accertare la completa conformità dei processi e dei prodotti.

Secondo quanto previsto dal presente dispositivo di controllo, dalle attività di autocontrollo poste a carico dei soggetti della filiera disciplinata sono originate le relative registrazioni ad evidenza del rispetto della disciplina produttiva; queste registrazioni sono esaminate e valutate nel corso delle verifiche ispettive. Pertanto, i soggetti della filiera riconosciuti devono produrre e conservare adeguatamente tutta la documentazione derivante dall'autocontrollo e renderla disponibile per i controlli di conformità svolti da Agroqualità.

2. Riferimenti normativi

- ✓ **Disciplinare di produzione** della DOP "Cartoceto", riferita all'olio extravergine di oliva, registrata con Reg. CE n. 1897 del 29 ottobre 2004 e registrata in GUCE L 328 del 30 ottobre 2004;
- ✓ **Regolamento per l'attestazione di conformità delle D.O.P., I.G.P. e S.T.G.** elaborato da Agroqualità;
- ✓ **Decreto ministeriale 18 dicembre 1997** relativo alle strutture di controllo delle Denominazioni d'Origine e delle Indicazioni Geografiche dei prodotti agricoli ed alimentari, ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92;
- ✓ **Legge 27 dicembre 2006 n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria)**. Articolo 1, comma 1047 recante le funzioni di vigilanza sull'attività di controllo degli organismi pubblici e privati nell'ambito dei regimi di produzioni agroalimentari di qualità registrate, demandate all'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari;
- ✓ **Decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297** - Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle Indicazioni Geografiche e delle Denominazioni di Origine dei prodotti agricoli e alimentari;
- ✓ **Decreto ministeriale 29 maggio 1998** "Individuazione delle procedure concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo in materia di Indicazioni Geografiche Protette e delle Denominazioni Geografiche Protette;
- ✓ **Lettera Circolare n. 65095 del 24 settembre 2002**, concernente oli a Denominazione di Origine Protetta e a Indicazione Geografica Protetta. Chiarimenti in merito all'entrata in vigore dei regolamenti 796/02 e 1019/2002: loro interazione con i Disciplinari di produzione delle Denominazioni di Origine Protetta;

Agroqualità	Dispositivo per il controllo di conformità della DOP Olio Extravergine di Oliva "Cartoceto"	DC Cartoceto Rev. 04 Data 06/05/08
--------------------	--	---------------------------------------

- ✓ **Decreto ministeriale 30 luglio 2003** "Riconoscimento dei Panel di assaggiatori ai fini della valutazione e del controllo delle caratteristiche organolettiche degli oli vergini di oliva di cui all'art. 4 del regolamento (CEE) n. 2568/91 modificato dal regolamento (CE) n. 796/02 della Commissione del 6 maggio 2002";
- ✓ **Decreto ministeriale 16 dicembre 2005** "Modifica del decreto 30 luglio 2003 relativo al riconoscimento dei Panel di assaggiatori ai fini della valutazione e del controllo delle caratteristiche organolettiche degli oli vergini di oliva di cui all'art. 4 del regolamento (CEE) n. 2568/91 modificato dal regolamento (CE) n. 796/02 della Commissione del 6 maggio 2002";
- ✓ **Circolare del Ministero delle politiche agricole e forestali del 12 gennaio 2004 (n. H – 38)**, relativa al riconoscimento dei comitati di assaggio ai fini della valutazione e del controllo delle caratteristiche organolettiche degli oli vergini di cui all'art. 4 del reg. (CEE) n. 2568/91, come modificato dal reg. (CE) n. 769/02 della Commissione del 6 maggio 2002;
- ✓ **Regolamento (CE) n. 510/2006 del 20 marzo 2006** relativo alla protezione delle Indicazioni Geografiche e delle Denominazioni d'Origine dei prodotti agricoli ed agroalimentari;
- ✓ **Regolamento (CE) n. 1898/2006 della Commissione del 14 dicembre 2006**, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;
- ✓ **Regolamento (CE) n. 628/08 della Commissione del 2 luglio 2008** che modifica il regolamento (CE) n. 1898/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari
- ✓ **Regolamento (CEE) n. 2568/91 dell'11 luglio 1991** relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi di analisi ad essi attinenti;
- ✓ **Regolamento (CE) n. 1989/2003 del 6 novembre 2003** che modifica il regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva nonché ai metodi di analisi ad essi attinenti;
- ✓ **Regolamento (CE) n. 455/2001 del 6 marzo 2001** che modifica il regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva nonché ai metodi di analisi ad essi attinenti;
- ✓ **Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002**, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
- ✓ **Regolamento (CE) n. 796/2002 del 6 maggio 2002**, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva, nonché ai metodi a essi attinenti e le note complementari di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 2568/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune Gazzetta Ufficiale serie L n. 128 del 15/05/2002 pag. 0008 – 0028;
- ✓ **Regolamento (CE) n. 2815/98 del 22 dicembre 1998** relativo alle norme commerciali dell'olio d'oliva;
- ✓ **Regolamento (CE) n. 2152/2001 del 31 ottobre 2001** che modifica il regolamento (CE) n. 2815/98 relativo alle norme commerciali dell'olio d'oliva;
- ✓ **Rettifica del regolamento (CE) n. 2152/2001 del 31 ottobre 2001** che modifica il regolamento (CE) n. 2815/98 relativo alle norme commerciali dell'olio d'oliva;
- ✓ **Regolamento (CE) 1513/2001 del Consiglio del 23 luglio 2001** che modifica il regolamento n. 136/66/CEE e il regolamento (CE) n. 1638/98 in ordine alla proroga del regime di aiuto e alla strategia della qualità dell'olio di oliva;
- ✓ **Regolamento (CE) n. 1019/2002 del 13 giugno 2002** relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva;
- ✓ **Regolamento (CE) n. 1044/2006 del 7 luglio 2006** che modifica il regolamento (CE) n. 1019/2002 relativo alle norme di commercializzazione dell'olio d'oliva;
- ✓ **Regolamento (CE) del 29 aprile 2004** relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e recante modifica del regolamento (CEE) n. 827/68;
- ✓ **Rettifica del Regolamento (CE) del 29 aprile 2004** relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e recante modifica del regolamento (CEE) n. 827/68;
- ✓ **Nota del Ministero delle politiche agricole e forestali del 16 febbraio 2005 (prot. n° 61026)**, concernente l'apposizione di etichette recanti numerazione progressiva sui recipienti utilizzati per il confezionamento e commercializzazione degli oli di oliva D.O.P.;
- ✓ **Nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 25 luglio 2006 (prot. n° 65652)**, concernente precisazioni in merito alla traduzione della dicitura "Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CE) 510/06" su prodotti destinati all'esportazione;
- ✓ **Nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 27 febbraio 2007 (prot. n° 61229)**, concernente il controllo requisiti strutturali degli oliveti;

Agroqualità	Dispositivo per il controllo di conformità della DOP Olio Extravergine di Oliva "Cartoceto"	DC Cartoceto Rev. 04 Data 06/05/08
--------------------	--	---------------------------------------

- ✓ **Nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 10 maggio 2007 (prot. n° 4588)**, concernente la revisione del piano standard olio;
- ✓ **Direttiva (CEE) n. 396/89 del 14 giugno 1989** relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita cui appartiene una derrata alimentare;
- ✓ **Decreto ministeriale 14 novembre 2003** "Disposizioni nazionali relative alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva di cui al regolamento (CE) n. 1019/2002 del 13 giugno 2002";
- ✓ **Legge 24 aprile 1998, n. 128** "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee" – legge comunitaria 1995/1997 con particolare riferimento all'art. 53;
- ✓ **Legge 21 dicembre 1999, n. 526** "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee" - legge comunitaria 1999 con particolare riferimento all'articolo 14;
- ✓ **Circolare del Ministero delle politiche agricole n. 5 del 18 giugno 1999** relativa alle Legge 21 dicembre 1999, n. 526 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999 – articolo 14" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2000 - Supplemento Ordinario n. 15 modalità di controllo sugli oli DOP e IGP;
- ✓ **Legge 11 Marzo 2006 n° 81** conversione in legge del decreto legge 10 gennaio 2006, n° 2, recante interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa;
- ✓ **UNI CEI EN 45011 marzo 1999** "Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione di prodotti"
- ✓ **UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005** "Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e taratura".

3. Termini e definizioni

Per la terminologia utilizzata nel presente documento valgono in generale le definizioni riportate nella Norma UNI EN ISO 9000:2000 e UNI CEI EN 17000:2005 Valutazione della conformità Vocabolario e principi generali con le seguenti integrazioni:

- ✓ **Attestazione di Conformità:** atto mediante il quale Agroqualità dichiara che, con ragionevole attendibilità una partita di olio rispetta le prescrizioni riportate nel Disciplinare della D.O.P. olio extravergine di oliva "Cartoceto" e al presente Dispositivo di controllo, approvati dalle Autorità competenti.
- ✓ **Autocontrollo:** verifica dei requisiti di conformità della D.O.P. olio extravergine di oliva "Cartoceto" attuata e registrata da parte di tutti i soggetti della filiera presso i propri siti produttivi per la propria fase di processo. In autocontrollo ogni soggetto della filiera deve accertarsi che i propri fornitori abbiano eseguito l'autocontrollo relativo alla propria fase.
- ✓ **Azione correttiva:** insieme delle azioni intraprese al fine di eliminare le cause di non conformità esistenti.
- ✓ **Cessazione:** chiusura dell'attività da parte di un Operatore iscritto. L'operatore che cessa l'attività viene cancellato dall'elenco degli iscritti della D.O.P. per la campagna in oggetto.
- ✓ **Confezionatore:** soggetto identificato che conduce un impianto di confezionamento ubicato nella zona di produzione.
- ✓ **Controllo di Conformità:** atto mediante il quale Agroqualità verifica il rispetto dei requisiti di conformità della D.O.P. olio extravergine di oliva "Cartoceto" specificati nel Disciplinare ai fini del rilascio dell'attestazione di conformità.
- ✓ **Detentore della partita:** soggetto che detiene la partita di olio.
- ✓ **Disciplinare:** documento i cui contenuti sono definiti dall'art. 4 del reg. (CE) 510/06.
- ✓ **Frantoiano:** soggetto identificato che conduce un frantoio ubicato nella zona di produzione e che molisce le olive conferite dall'Olivicoltore.
- ✓ **Lotto di Confezionamento:** partita di olio ritenuta omogenea, della stessa annata, contenuta in uno o più recipienti collocati nello stesso complesso aziendale, da destinare all'imbottigliamento e oggetto di attestazione di conformità da parte di Agroqualità, che ne predispone le prove. Dopo il prelievo, se il lotto viene miscelato con altro olio dovrà essere identificato diversamente e subire nuove prove chimico-fisiche o organolettiche.
- ✓ **Non conformità grave:** mancato soddisfacimento di un requisito relativo al processo produttivo, al sistema di gestione o al prodotto che determina la non rispondenza del prodotto ai requisiti previsti dal Disciplinare. Il prodotto **non può essere** identificato come D.O.P. olio extravergine di oliva "Cartoceto".
- ✓ **Non conformità lieve:** mancato soddisfacimento di un requisito relativo al processo produttivo, al sistema di gestione o al prodotto che non pregiudica la rispondenza del prodotto ai requisiti previsti dal Disciplinare **ma può** nel tempo comprometterla. Il prodotto **può** essere identificato come D.O.P. olio extravergine di oliva "Cartoceto".

Agroqualità	Dispositivo per il controllo di conformità della DOP Olio Extravergine di Oliva "Cartoceto"	DC Cartoceto Rev. 04 Data 06/05/08
--------------------	--	---------------------------------------

- ✓ **Olivicoltore:** soggetto identificato che conduce degli oliveti ubicati nella zona di produzione prevista dal Disciplinare.
- ✓ **Operatore:** Olivicoltore, Frantoiano, Confezionatore che presenta ad Agroqualità la domanda di adesione al sistema dei controlli della D.O.P..
- ✓ **Partita di olive/olio:** quantità omogenea di olive/olio per cui è possibile garantire l'identificazione e la rintracciabilità. Per partita si intende, ai sensi dell'art. 1 della direttiva del Consiglio n. 396/89 del 14 giugno del 1989 *"un insieme di unità di vendita di una derrata alimentare prodotte, fabbricate o condizionate in circostanze praticamente identiche"*. L'art. 3 della predetta direttiva specifica che *"la partita è determinata in ciascun caso dal produttore, fabbricante o condizionatore del prodotto alimentare di cui trattasi o dal primo venditore stabilito all'interno della comunità"*. Le indicazioni di cui all'art. 1. par. 1 sono *"determinate ed apposte sotto la responsabilità di uno dei summenzionati produttori"*.
- ✓ **Ritiro:** rinuncia, da parte di un Operatore, dell'attività di produzione/trasformazione/ confezionamento per la D.O.P. "Cartoceto". L'Operatore che comunica il proprio ritiro viene cancellato dall'elenco degli iscritti alla D.O.P. per la campagna in oggetto.
- ✓ **Zona di Produzione:** zona delimitata per la produzione dell'olio extravergine di oliva "Cartoceto" prevista dal Disciplinare.

4. Soggetti coinvolti

Sono assoggettati alle prescrizioni del presente Dispositivo di controllo Olivicoltori, Frantoiani e Confezionatori (genericamente indicati come Operatori) che, ubicati all'interno della zona prevista dal Disciplinare (in merito si veda il paragrafo C.1), concorrono alla produzione di una partita di olio che si vuole identificare come D.O.P. olio extravergine di oliva "Cartoceto".

È cura di Agroqualità procedere all'accertamento della conformità dei suddetti soggetti alle prescrizioni del Disciplinare secondo le modalità e la frequenza riportate nel presente Dispositivo di controllo approvato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

4.1 Adesioni al sistema dei controlli

Ogni soggetto che intende produrre per la D.O.P. olio extravergine di oliva "Cartoceto", deve far pervenire la propria adesione al sistema dei controlli ad Agroqualità entro e non oltre il 30 giugno di ogni campagna olearia attraverso i moduli di "Adesione al sistema dei controlli di conformità" (moduli MDC3, MDC4 e MDC5 Cartoceto a seconda della tipologia di Operatore).

Per quanto riguarda i Confezionatori, posso essere accettate domande di adesione anche oltre il 30 di giugno della campagna in corso, purchè la domanda pervenga ad Agroqualità almeno un mese prima dell'inizio dell'attività di confezionamento della D.O.P.

In caso un soggetto richiedente la certificazione deleghi un terzo alla consegna della propria domanda di adesione redatta e sottoscritta dal richiedente stesso, questi è tenuto a fornire ad Agroqualità la delega dove è riportato chiaramente che le responsabilità derivanti da eventuali inadempienze sono a carico del soggetto richiedente la certificazione.

In caso di Consorzio di Tutela riconosciuto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, questo potrà presentare ad Agroqualità la domanda di assoggettamento ai controlli di conformità per il riconoscimento della D.O.P. (modulo MDC1 Cartoceto "Domanda di assoggettamento per il riconoscimento della D.O.P. "Cartoceto") con allegato l'elenco dei soggetti rappresentati (MDC2 Cartoceto "Previsione sui quantitativi di olio"), i quali dovranno comunque far pervenire ad Agroqualità le proprie personali adesioni al sistema dei controlli (moduli MDC3, MDC4, MDC5) attraverso il Consorzio stesso.

In caso la delega sia inerente anche ai rapporti economici, la fattura che Agroqualità emetterà nei confronti del Consorzio di Tutela verrà dettagliata con le voci di spesa riferite alle prestazioni erogate nei confronti di ciascun Operatore.

4.1.1 Prima adesione al sistema dei controlli

Di seguito sono descritte le verifiche di riconoscimento che Agroqualità effettuerà per ammettere gli Operatori che per la prima volta si iscrivono al sistema dei controlli.

Agroqualità	Dispositivo per il controllo di conformità della DOP Olio Extravergine di Oliva "Cartoceto"	DC Cartoceto Rev. 04 Data 06/05/08
--------------------	--	---------------------------------------

Olivicoltori

Entro 90 giorni dal termine per la presentazione delle adesioni o comunque prima dell'inizio delle fasi di raccolta, Agroqualità, dopo aver svolto una preliminare verifica documentale, predispone ed effettua il controllo sugli oliveti per la verifica delle dichiarazioni fornite con le adesioni stesse nell'Elenco terreni, allegato al modulo MDC3, e delle condizioni contenute nel Disciplinare:

- ubicazione degli oliveti nelle zone previste;
- numero delle piante e presenza delle percentuali varietali previste (negli oliveti dello stesso operatore devono essere presenti le percentuali varietali così come indicato nel Disciplinare);
- sesti di impianto per i nuovi impianti;
- epoca di impianto.

Gli oliveti che non hanno i requisiti previsti non vengono iscritti al sistema dei controlli e non possono produrre per la D.O.P. "Cartoceto".

L'iscrizione degli Olivicoltori idonei viene comunicata da Agroqualità ai conduttori o al Consorzio di Tutela, qualora lo stesso abbia presentato istanza di adesione per conto dei suoi associati.

Eventuali variazioni ai dati relativi alla domanda di assoggettamento devono essere comunicate ad Agroqualità entro 15 giorni dal loro verificarsi.

Successivamente alla verifica di prima adesione, Agroqualità predispone ed effettua sugli Operatori idonei le verifiche in campo secondo le modalità e le frequenze illustrate nell'allegata tabella sintetica dei controlli di conformità "TDC Cartoceto" a fronte del Disciplinare.

Frantoiani e Confezionatori

Entro 90 giorni dalla presentazione delle domande di adesione al sistema dei controlli o comunque prima dell'inizio delle operazioni di lavorazione delle olive/confezionamento dell'olio, Agroqualità predispone ed effettua il controllo sugli impianti dei Molitori e dei Confezionatori per verificare la rispondenza alla realtà dei dati dichiarati sui moduli di adesione al sistema dei controlli, l'ubicazione nella zona disciplinata e le reali condizioni di idoneità degli impianti e delle attrezzature a rispettare le prescrizioni del Disciplinare.

L'iscrizione degli impianti idonei viene comunicata da Agroqualità ai conduttori o al Consorzio di Tutela, qualora lo stesso abbia presentato istanza di adesione per conto dei suoi associati.

Eventuali variazioni ai dati relativi alla domanda di assoggettamento devono essere comunicate ad Agroqualità entro 15 giorni dal loro verificarsi.

Successivamente alla verifica di prima adesione, Agroqualità predispone ed effettua sugli Operatori idonei le verifiche in campo secondo le modalità e le frequenze illustrate nell'allegata tabella sintetica dei controlli di conformità "TDC Cartoceto" a fronte del Disciplinare.

4.1.2 Mantenimento nel sistema

Gli Operatori che intendono riconfermare l'adesione al sistema dei controlli devono far pervenire, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, la richiesta di riconferma (modulo MDC3 ed Elenco terreni, MDC4, MDC5) compilata in ogni sua parte.

In merito ai confezionatori, possono essere accettate domande di adesione anche oltre il 30 giugno della campagna in corso, purchè le domande pervengano ad Agroqualità almeno un mese prima dell'inizio dell'attività di confezionamento per l'Olio Extravergine di Oliva DOP "Cartoceto"

In caso si verificano rispetto alla campagna precedente:

- per gli Olivicoltori: variazioni nell'elenco dei terreni iscritti e/o nelle percentuali varietali;
- per i Frantoiani e i Confezionatori: variazioni negli impianti di lavorazione, stoccaggio, confezionamento;

devono essere comunicate ad Agroqualità. In tal caso si applicano le condizioni previste al paragrafo 4.1.1 con la ripetizione della verifica di iscrizione.

Agroqualità	Dispositivo per il controllo di conformità della DOP Olio Extravergine di Oliva "Cartoceto"	DC Cartoceto Rev. 04 Data 06/05/08
--------------------	--	---------------------------------------

Per gli impianti di Molitura/Stoccaggio/Confezionamento, in caso di nuove strutture o di ampliamento di strutture preesistenti, alla comunicazione vanno allegate le nuove autorizzazioni sanitarie.

Qualora l'Operatore non dovesse provvedere ad inviare domanda di adesione per il mantenimento nel sistema dei controlli di cui sopra, Agroqualità non sarà tenuta ad eseguire l'attività di controllo per la corrispondente campagna di produzione e il nominativo dell'Operatore non verrà inserito nell'elenco degli iscritti alla D.O.P. olio extravergine di oliva "Cartoceto" per la stessa campagna produttiva.

4.2 Rinuncia o cessazione dell'attività

Gli Olivicoltori che intendono rinunciare devono comunicare ad Agroqualità, entro il 30 settembre della campagna in corso, la cessazione dell'attività relativamente alla D.O.P. mediante l'invio della richiesta di rinuncia datata e firmata.

Gli Operatori che cessano l'attività sono tenuti a inviare la comunicazione ad Agroqualità entro 15 giorni dal verificarsi.

Agroqualità comunica all'Autorità di vigilanza i nominativi dei soggetti ritirati o che hanno cessato l'attività e li cancella dall'elenco degli iscritti per la campagna in corso.

5. Requisiti di Conformità

I soggetti che intendono partecipare alla filiera produttiva della D.O.P. "Cartoceto" devono assoggettarsi al controllo attuato da Agroqualità e operare in conformità al Disciplinare della D.O.P. "Cartoceto" riconosciuto in sede europea e al presente Dispositivo di controllo approvato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Riportiamo di seguito i requisiti di conformità da rispettare nella produzione della D.O.P. "Cartoceto". Le prescrizioni sono opportunamente codificate per identificare le disposizioni ad essi relative nella "Tabella dei controlli di conformità DOP Cartoceto" - TDC Cartoceto - allegata al presente Dispositivo.

A. Identificazione e rintracciabilità

A.1. Il prodotto deve essere opportunamente identificato dalla raccolta fino alle fasi successive di trasformazione e confezionamento. Occorre accertarsi della provenienza del prodotto acquisito verificando la documentazione di trasporto e le registrazioni aziendali. La rintracciabilità delle partite di prodotto deve essere garantita da idonea identificazione del prodotto stesso e delle aree di immagazzinamento e dei recipienti nei quali viene stoccato e trasportato e da opportune registrazioni delle attività di stoccaggio e movimentazione delle partite che devono essere adeguatamente conservate.

B. Varietà di olivo

B.1. La denominazione di origine protetta "Cartoceto" è prodotta con olive provenienti prevalentemente dalle cultivar Raggiola, Frantoio e Leccino, nei rapporti di seguito descritti.

Nell'ambito dell'oliveto iscritto nell'elenco della D.O.P., dette cultivar principali sono presenti in misura non inferiore al 70% congiuntamente o singolarmente.

E' ammessa la presenza, fino a un massimo complessivo del 30%, di varietà diverse: Raggia, Moraiolo, Pendolino, Maurino, Carboncella, Nebbia, Rosciola ammesse congiuntamente o singolarmente.

C. Zona di produzione delle olive, ubicazione dei frantoi e degli impianti di confezionamento

C.1. Le olive destinate alla produzione della D.O.P. "Cartoceto" sono prodotte nei territori collinari dei Comuni vocati all'olivicultura aventi le caratteristiche e il livello qualitativo previsti dal presente disciplinare di produzione.

La zona di produzione comprende gli interi territori amministrativi dei comuni di Cartoceto, Saltara, Serrungarina, Mombaroccio e parte di quello di Fano che si identifica in cartografia con tutto il versante collinare nord delimitato dalla ss. Flaminia fino all'incrocio con la ss. Adriatica (versante sud) ed il confine amministrativo (versante nord).

D. Condizioni di coltura e caratteristiche di coltivazione

D.1. Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta "Cartoceto" sono quelle tradizionali atte a conferire alle olive e all'olio derivato le specifiche caratteristiche analitiche-organolettiche, previste dal disciplinare.

Agroqualità	Dispositivo per il controllo di conformità della DOP Olio Extravergine di Oliva "Cartoceto"	DC Cartoceto Rev. 04 Data 06/05/08
--------------------	--	---------------------------------------

D.2. Al fine di combattere e salvaguardare gli impianti produttivi ed i raccolti dalle eventuali malattie, si dovranno prevedere opportuni trattamenti contro il *Dacus oleae*, a partire da fine luglio/primi di agosto mentre l'ultimo trattamento non dovrà mai essere effettuato oltre il 10 settembre, e contro la *Fusaggine* con trattamenti nel periodo invernale ed estivo.

D.3. Gli oliveti di nuovo impianto conformi, sono ammessi alla produzione della D.O.P. "Cartoceto" a partire dal terzo anno di messa a dimora delle piantine (mediamente di due anni).

E. Periodo e modalità di raccolta delle olive

E.1. La raccolta delle olive per la produzione della D.O.P. "Cartoceto" avviene all'inizio dell'invaiaura, che nel comprensorio olivicolo delimitato si avverte generalmente dalla seconda decade di ottobre per la cultivar Leccino e dai primi di novembre per le varietà Raggiola, Frantoio e le altre, di cui al punto B1; la raccolta deve terminare entro il 25 novembre.

E.2. I metodi di raccolta delle drupe devono essere di tipo tradizionale: manuale, con pettinatura o a mano, i sistemi meccanici ammessi sono quelli di tipo a rastrelli o pneumatici o elettrici; le raccolte per scuotimento della pianta, abbacchiatura o abscissione sono espressamente vietate.

E.3. Le olive devono essere conservate fino alla fase di molitura in recipienti rigidi ed aerati in modo idoneo ad evitare danni al frutto.

F. Resa di olive per ettaro

F.1. La produzione massima delle olive non supera la quantità di kg 9000/ha per i nuovi impianti (sesto dinamico, irrigui, particolarmente fertili con esposizione climatica più favorevole).

F.2. Il limite produttivo per i vecchi impianti tradizionali è di 7.500 kg/ha, mentre negli oliveti promiscui la produzione media per pianta è di circa kg 20.

G. Condizioni di molitura e resa produttiva

G.1. La D.O.P. "Cartoceto" è ottenuta esclusivamente da olive sane, provenienti dalla zona di cui al punto C1 e molite in oleifici siti nel territorio medesimo. L'olio prodotto è imbottigliato in opifici ricadenti nello stesso territorio della D.O.P..

G.2. La molitura delle olive deve avvenire entro il più breve tempo possibile dalla raccolta e comunque non oltre 48 ore dalla raccolta. Le olive dovranno sostare nei frantoi solo per poche ore e vi dovranno essere portate, su autorizzazione del responsabile di produzione del frantoio.

G.3. I metodi ammessi sono quelli universalmente noti, di tipo tradizionale o continuo; si dovranno rigorosamente mantenere in tutto il ciclo estrattivo i parametri di temperatura fissati dal regolamento CE 2568/91, osservando le seguenti prescrizioni che tengono conto e pongono in relazione il tipo di frangitura, le temperature e i tempi di gramolazione con il grado d'invaiaura ed il periodo di raccolta delle olive:

Modo	Molitura Tradiz.le molazze	Molitura Tradiz.le molazze	Molitura Continuo molazze	Molitura Continuo molazze	Molitura Continuo frangitore	Molitura Continuo frangitore
Frangitura a martelli	-	-	-	-	X	X
Frangitura a molazze	X	X	X	X	-	-
Temp.ra di gramolazione	<20°C	>25°C	<25°C	>25°C	<25°C	>25°C
Tempo di gramolazione	25'	20'	30'	20'	40'	30'
Grado di invaiatura	<50%	>50%	<50%	>50%	<50%	>50%
Periodo raccolta:						
Leccino	15.10/5.11	15.10/5.11	15.10/5.11	15.10/5.11	20.10/10.11	20.10/10.11
Frantoio Raggiola	5.11/25.11	5.11/25.11	5.11/25.11	5.11/25.11	10.11/30.11	10.11/30.11

Agroqualità	Dispositivo per il controllo di conformità della DOP Olio Extravergine di Oliva "Cartoceto"	DC Cartoceto Rev. 04 Data 06/05/08
--------------------	--	---------------------------------------

G.4. Non e' ammesso il metodo di trasformazione noto come "ripasso" (doppia centrifugazione della pasta delle olive senza interruzione), ne e' consentito fare uso di prodotti chimici o biochimici durante la trasformazione delle olive in olio; e' consentito solo l'uso d' apparecchiature di filtraggio di tipo meccanico.

G.5. Il trasporto e la conservazione delle olive in sacchi di qualunque materiale sono espressamente vietati e deve avvenire in piccoli contenitori (max 25 kg) traforati o comunque in grado di agevolare l'aerazione.

G.6. Per l'estrazione dell'olio sono ammessi processi meccanici e fisici atti a produrre oli che presentino, il piu' fedelmente possibile, le caratteristiche peculiari del frutto.

G.7. Le olive sono sottoposte a preventivo defogliamento.

G.8. La resa massima delle olive in olio non puo' superare i 18 kg/q.le.

G.9. Gli oli prodotti dovranno essere stoccati, fino al momento dell'imbottigliamento, in botti di acciaio inox condizionati con azoto.

H. Caratteristiche al consumo

H.1. L'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta "Cartoceto" all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: verde, o verde con riflessi giallo oro per gli oli ancora molto freschi. Giallo oro, con lievi riflessi verdognoli, per gli oli più maturi;

odore: fruttato di oliva verde, da leggero a medio, secondo la scala C.O.I., con lieve sentore di erbaceo. Possono essere presenti i caratteristici e gradevoli profumi di mandorla verde e mela acerba;

gusto: armonico, fra le sensazioni di fruttato verde, dolce, amaro e piccante fusi. Può essere presente un gradevole e caratteristico retrogusto di mandorla verde;

punteggio al panel test: inequivocabile assenza di difetti rilevabile dalla metodologia ufficiale e percezione del fruttato; punteggio ≥ 7 ;

valore del grado di acidità massimo: grammi 0,5 % (espresso in acido oleico) rilevato all'imbottigliamento;

perossidi: valore massimo 12 meq02/kg. rilevato all'imbottigliamento;

polifenoli totali ≥ 100 mg/Kg;

rapporto acido Oleico/ acido linoleico ≥ 8 .

I. Designazione e presentazione

I.1. In etichetta deve figurare la dizione oli extravergine di oliva "Cartoceto", seguita da "denominazione di origine protetta", in caratteri chiari e ben evidenziati, in modo tale da essere nettamente distinta dal complesso delle altre indicazioni che compaiono.

I.2. Sono ammessi riferimenti veritieri e documentabili atti ad evidenziarne l'operato dei singoli produttori.

I.3. Sono ammessi riferimenti identificativi aziendali, l'uso di nomi, ragioni sociali, marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore su nomi geografici ed in particolare modo su nomi di altre zone di produzione di oli a denominazione di origine protetta.

I.4. Potrà essere evidenziato il metodo di molitura.

I.5. E' consentito l'uso in etichetta del nome dell'azienda agricola, della fattoria o della tenuta, solo nel caso di oli prodotti con olive provenienti da oliveti appartenenti alle stesse.

I.6. Nella retro etichetta potranno essere indicate in percentuale le quantita' di olive dominanti di cui al punto B1.

I.7. E' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: fine scelto, superiore, genuino, ecc..

I.8. E' vietato l'uso di menzioni geografiche aggiunte, che facciano riferimento a comuni, frazioni e comprensori dell'area di produzione di cui al punto C1.

I.9. Per l'immissione al consumo, saranno adoperati recipienti di vetro di capacita' non superiore a 5 litri.

I.10. É obbligatorio indicare in etichetta la dicitura "Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del Reg. CE n. 510/06".

Agroqualità	Dispositivo per il controllo di conformità della DOP Olio Extravergine di Oliva "Cartoceto"	DC Cartoceto Rev. 04 Data 06/05/08
--------------------	--	---------------------------------------

I.11. Ogni confezione (bottiglia/latta) utilizzata per la commercializzazione dell'olio DOP Cartoceto dovrà riportare un numero progressivo/identificativo attraverso fascette/bollini al fine di dare evidenza e maggiore garanzia di rintracciabilità al consumatore finale.

6. Piano dei Controlli

6.1 Generalità

Il prodotto destinato alla D.O.P. "Cartoceto" è sottoposto a controllo di conformità al Disciplinare di produzione e al presente Dispositivo di controllo.

I controlli possono essere suddivisi in:

- ✓ **controlli interni (autocontrollo):** corrispondenti alle attività di verifica, registrazione, misura e analisi svolte dagli Olivicoltori, dai Frantoiani e dai Confezionatori a fronte dei requisiti di conformità richiamati nel § 5 e nella documentazione che costituisce il Dispositivo di controllo approvato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
- ✓ **controlli esterni (controlli di conformità):** attuati da Agroqualità, che corrispondono a verifiche documentali e ispettive svolte sul processo/strutture degli Operatori e prove di tipo sul prodotto.

Gli Operatori devono rendersi disponibili alle attività di controllo di conformità che Agroqualità intende effettuare, presso i propri oliveti, le proprie strutture e/o altri locali di interesse, al fine di valutare la conformità ai requisiti previsti dal Disciplinare dell'olio extravergine di oliva D.O.P. "Cartoceto" e alle prescrizioni e del presente Dispositivo di controllo.

Nell'allegata Tabella sintetica dei controlli di conformità "TDC Cartoceto" Rev. 04 svolti a fronte del Disciplinare sono specificati, in riferimento alle diverse fasi di processo di produzione della D.O.P. olio extravergine di oliva "Cartoceto", i controlli e le attività che Olivicoltori, Frantoiani e Confezionatori devono attuare per identificare le proprie partite di olio come D.O.P. "Cartoceto" e la tipologia e le frequenze dei controlli di conformità svolti da Agroqualità.

6.2 Frequenza annuale delle verifiche ispettive

Il dettaglio delle frequenze e la tipologia dei controlli sono descritti nella tabella allegata al presente Dispositivo "TDC Cartoceto" Rev. 04.

Nella seguente tabella si riporta lo schema della frequenza annuale delle verifiche ispettive:

Tipologia di Operatore	Tipo di verifica	% di verifica	Frequenza verifica	Fase critica controllata
Olivicoltore	iscrizione	100% dei richiedenti	Alla prima iscrizione e in caso di cambiamenti	Ubicazione terreni; Conformità varietale; Forme di allevamento
	controllo	10% degli iscritti per quanto riguarda il controllo dei requisiti strutturali (varietà, sestri di impianti) degli oliveti;* 33% degli iscritti + 2% degli iscritti già controllati l'anno precedente per quanto riguarda le prescrizioni di coltivazione e di raccolta.	Tutti gli anni	Processo produttivo; Rintracciabilità prodotto
Frantoiano	iscrizione	100% dei richiedenti	Alla prima iscrizione e in caso di cambiamenti	Ubicazione impianti; Conformità ai requisiti

Agroqualità	Dispositivo per il controllo di conformità della DOP Olio Extravergine di Oliva "Cartoceto"	DC Cartoceto Rev. 04 Data 06/05/08
--------------------	--	---------------------------------------

	controllo	100% degli iscritti	Tutti gli anni	Fasi di processo disciplinate; Rintracciabilità prodotto
Confezionatore	iscrizione	100% dei richiedenti	Alla prima iscrizione e in caso di cambiamenti	Ubicazione impianti; Conformità ai requisiti
	controllo	33% degli iscritti + 2% degli iscritti già controllati l'anno precedente	Tutti gli anni	Fasi di processo disciplinate; Rintracciabilità prodotto
Prodotto	controllo	100% dei lotti per cui si richiede l'attestazione	Ad ogni richiesta di attestazione e per ogni lotto	Parametri chimico-fisici organolettici; Rintracciabilità lotto

**Come previsto dalla nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 27 febbraio 2007, n.p. 61229, per i requisiti strutturali degli uliveti la percentuale di controllo è ridotta al 33% al 10% allo scadere del terzo anno dalla data di autorizzazione ai controlli. Pertanto Agroqualità trasmetterà al Ministero, entro il 15 ottobre, gli elenchi degli Olivicoltori iscritti al sistema dei controlli alla data del 30 settembre.*

Da tale elenco il Gruppo tecnico di valutazione DOP, IGP e STG procederà ad estrarre annualmente, con il metodo dei numeri casuali, un campione pari al 10% del totale degli uliveti iscritti. Negli impianti così individuati, Agroqualità effettuerà visite ispettive finalizzate a verificare il mantenimento dell'idoneità degli stessi relativamente ai requisiti strutturali previsti nel Disciplinare di produzione quali varietà presenti, modalità di impianto e forme di allevamento.

Ogni altro adempimento previsto dal piano di controllo approvato rimane in vigore, compreso in particolare l'obbligo da parte dell'Olivicoltore di comunicare eventuali modifiche introdotte sui suddetti requisiti strutturali la cui idoneità sarà verificata da Agroqualità mediante verifica ispettiva.

Qualora la verifica di sorveglianza non coincidesse con la produzione/lavorazione, essa si svolgerà su base documentale. I soggetti iscritti al sistema di controllo, pertanto, devono conservare tutta la documentazione derivante dall'autocontrollo e renderla disponibile ai controlli di conformità svolti da Agroqualità.

Agroqualità si riserva di disporre l'esecuzione di VI (Verifiche Ispettive) supplementari in caso di indebiti ritardi nella comunicazione dei dati (mancata risposta ai solleciti) ed ogni qual volta dall'esame dei dati comunicati e dal loro incrocio con i dati trasmessi dalle aziende agricole, emergano dubbi circa la conformità del processo ai requisiti.

6.3 Documentazione di accompagnamento del prodotto

Le partite di olio per le quali si richiede l'attestazione di conformità devono essere accompagnate dalla seguente documentazione, che deve essere fornita in copia ad Agroqualità insieme alla richiesta di verifica chimico-fisica ed organolettica del lotto:

- ✓ documenti di trasporto (DDT)* che rendano conto di tutte le movimentazioni subite dalle partite di olive e di olio: ad esempio dall'Olivicoltore al Frantoiano, dal possessore della partita di olio al Confezionatore, contrassegnati dal destinatario;
- ✓ registrazione dei dati relativi alle attività di molitura, che mostrino la rintracciabilità della partita di olio a partire dalle olive molite;
- ✓ indicazione del tank di stoccaggio presso il Molitore;
- ✓ indicazione del tank di stoccaggio presso il Confezionatore.

Tale documentazione permetterà di ricostruire "la storia" della produzione del lotto e di verificarne la conformità. Agroqualità non rilascerà attestazioni di conformità alle partite di olio non accompagnate dai documenti che ne dimostrino la rintracciabilità**.

Al momento di accettare la partita di prodotto, il ricevente deve controllare la documentazione di accompagnamento e siglare ogni documento, a conferma dell'esito positivo della verifica.

* In caso di Operatori non obbligati alla compilazione dei DDT, la consegna di olive al frantoio sarà testimoniata da

Agroqualità	Dispositivo per il controllo di conformità della DOP Olio Extravergine di Oliva "Cartoceto"	DC Cartoceto Rev. 04 Data 06/05/08
--------------------	--	---------------------------------------

una ricevuta rilasciata dal Frantoiano, che ne deve conservare copia, all'Olivicoltore contenente gli elementi previsti per il DDT.

** Nel considerare queste prescrizioni, si osservi che le registrazioni delle attività di molitura, come ogni altra registrazione, possono essere fornite con documentazione qualsiasi, purché siano previste almeno le voci presenti nella corrispondente modulistica allegata al presente Dispositivo di controllo, atti a dimostrare la tracciabilità del prodotto. Per le registrazioni possono essere utilizzati anche sistemi informatici.

6.4 Documenti di trasporto

I Documenti Di Trasporto devono chiaramente indicare, oltre a mittente e destinatario, per ogni partita di olive:

- ✓ il peso della partita;
- ✓ la dicitura "prodotto destinato alla D.O.P. Cartoceto";
- ✓ la data di raccolta delle olive;
- ✓ la data di consegna delle olive.

Per le partite di olio provenienti dal frantoio e movimentate successivamente al ritiro dal frantoio:

- ✓ il peso della partita;
- ✓ la dicitura "prodotto destinato alla D.O.P. Cartoceto";
- ✓ tank di provenienza dell'olio.

6.5 Adempimenti a carico degli operatori

Separazione delle produzioni agroalimentari a denominazione protetta da altre generiche

Gli operatori iscritti devono mantenere separati temporalmente o spazialmente i processi di lavorazione del prodotto generico da quello destinato alla denominazione D.O.P. "Cartoceto". In particolare nel caso in cui le produzioni vengano separate "spazialmente" gli operatori dovranno identificare i terreni, le linee di lavorazione, gli impianti, i locali utilizzati dandone comunicazione ad Agroqualità con la richiesta di adesione o anche successivamente.

Nel caso in cui la separazione sia "temporale", gli operatori provvederanno a comunicare le date e gli orari di lavorazione delle produzioni destinate alla DOP "Cartoceto".

Il rispetto della separazione delle produzioni dovrà essere adeguatamente documentato dagli operatori attraverso apposite registrazioni aziendali e sarà oggetto di verifica da parte di Agroqualità nel corso delle visite ispettive.

Olivicoltori

Gli Olivicoltori devono tenere a disposizione degli Ispettori i quaderni di campagna per la verifica dei trattamenti effettuati sugli oliveti. Devono, inoltre, comunicare ad Agroqualità la produzione complessiva di olive raccolte durante la campagna negli oliveti sottoposti a verifica entro una settimana dal termine della raccolta stessa e comunque a richiesta di Agroqualità, mediante dichiarazione sottoscritta. Alla consegna delle olive al frantoio devono accertarsi di aver rispettato le prescrizioni di coltivazione disciplinate, le rese e le date di raccolta. L'inizio della attività di raccolta deve essere comunicato ad Agroqualità. È cura di ogni Operatore verificare la documentazione di trasporto o sostitutiva e siglarla come registrazione del controllo avvenuto. E' cura di ogni Operatore accertarsi di conferire le olive a Frantoiani iscritti alla D.O.P. Gli elenchi degli iscritti possono essere richiesti ad Agroqualità.

Frantoiani

All'atto dell'accettazione delle olive, i Frantoiani devono accertare il rispetto delle date di raccolta delle olive, della corretta identificazione del prodotto, dell'adeguatezza, completezza e corrispondenza dei dati inseriti nella documentazione di trasporto, registrando l'esito di tali controlli. Durante il processo di molitura devono accertarsi di aver rispettato i processi disciplinati e le rese di oleificazione. L'inizio dell'attività di molitura deve essere comunicato ad Agroqualità. È cura di ogni Operatore verificare la documentazione di trasporto o sostitutiva e siglarla come registrazione del controllo avvenuto. E' cura di ogni Operatore accertarsi di molire olive di Olivicoltori iscritti alla D.O.P. Gli elenchi degli iscritti possono essere richiesti ad Agroqualità.

Agroqualità	Dispositivo per il controllo di conformità della DOP Olio Extravergine di Oliva "Cartoceto"	DC Cartoceto Rev. 04 Data 06/05/08
--------------------	--	---------------------------------------

Confezionatori

In fase di accettazione, il Confezionatore devono accertarsi che la partita di olio atta a divenire D.O.P. "Cartoceto" sia accompagnata dalla documentazione relativa alla rintracciabilità e che copia di tale documentazione sia stata inviata ad Agroqualità per le opportune verifiche. In caso di Richiesta analisi inviata dal Detentore ad Agroqualità, dopo il prelievo i lotti di confezionamento non devono più subire alcun procedimento che ne possa alterare le caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche, né essere miscelati con altre partite di olio. L'inizio dell'attività di confezionamento deve essere comunicato ad Agroqualità. È cura di ogni Operatore verificare la documentazione di trasporto o sostitutiva e siglarla come registrazione del controllo avvenuto. E' cura di ogni Operatore accertarsi di confezionare olio ottenuto da olive di Olivicoltori iscritti alla D.O.P. e molite presso Frantoiani iscritti alla D.O.P. Gli elenchi degli iscritti possono essere richiesti ad Agroqualità.

Detentori della partita

Il Detentore della partita deve richiedere il prelievo del campione per le prove sui lotti di olio pronti per il confezionamento attraverso il modulo MDC7 Cartoceto. La documentazione di accompagnamento della partita di olio deve essere conservata e consegnata ad Agroqualità a cura del Detentore della partita stessa al momento della richiesta delle prove di conformità chimico –fisica ed organolettica. Il Detentore della partita deve definire il lotto di confezionamento e dichiarare sotto la sua responsabilità l'omogeneità chimico-fisica ed organolettica della partita costituente il lotto. In caso il Detentore della partita utilizzi i servizi di molitura e confezionamento (che dovranno essere svolti presso impianti assoggettati a controllo), sarà Sua cura provvedere che le registrazioni delle attività di molitura e confezionamento siano inviate ad Agroqualità. E' cura di ogni Operatore accertarsi che la partita di olio sia stata ottenuta da olive di Olivicoltori iscritti, molite presso frantoi iscritti e l'olio confezionato presso Confezionatori iscritti alla D.O.P. Per l'accertamento può essere richiesta conferma ad Agroqualità.

6.6 Autorizzazione al confezionamento

Una volta formato il lotto di confezionamento, il Detentore dovrà inviare ad Agroqualità il modulo "Richiesta analisi per lotto di confezionamento" (MDC7 Cartoceto) che autorizza Agroqualità ad effettuare il prelievo di un campione per le prove chimico-fisiche e organolettiche.

Prima di procedere alla vendita del lotto di confezionamento per cui è stato richiesto il prelievo, aspettare il rilascio dell'attestazione di conformità inviata insieme a copia del rapporto di prova da Agroqualità.

Il lotto di confezionamento autorizzato non può essere miscelato con altri lotti. In caso il lotto autorizzato sia miscelato con altri lotti, il Detentore dovrà richiedere ad Agroqualità una nuova prova chimico-fisica ed organolettica attraverso il modulo "Richiesta analisi per lotto di confezionamento" (MDC7 Cartoceto).

I Confezionatori devono comunicare la data del termine del confezionamento delle partite per le quali è stata rilasciata l'attestazione di conformità. La prova chimico-fisica ed organolettica della partita di olio va replicata dopo 45 giorni dalla data di comunicazione dell'esito delle verifiche, se il prodotto non è stato confezionato entro tale termine. Pertanto, non potranno essere confezionate partite di olio con attestazione di conformità comunicata antecedentemente a 45 giorni. Il termine non è applicato se l'olio viene conservato a temperatura costantemente compresa tra 13 e 15° C, (il mantenimento della temperatura può avvenire attraverso la presenza di piastre refrigeranti interne ai tank od in alternativa attraverso la presenza di condizionatori nei locali di stoccaggio).

6.7 Prove sul prodotto

Campionamento

Le prove sui lotti di confezionamento saranno effettuate procedendo al campionamento in questo modo:

1. in caso il lotto di confezionamento sia contenuto in un solo serbatoio, verrà prelevato un solo campione, corrispondente ad una sola prova;
2. in caso il lotto di confezionamento sia contenuto in più serbatoi separati e non comunicanti, saranno prelevati almeno due campioni da due serbatoi non contigui, scelti in modo casuale, in modo da effettuare almeno due prove. In questo secondo caso, se gli esiti delle due prove fossero discordanti, si dovrà prelevare ed esaminare un campione da ogni serbatoio facente parte della partita;

Agroqualità	Dispositivo per il controllo di conformità della DOP Olio Extravergine di Oliva "Cartoceto"	DC Cartoceto Rev. 04 Data 06/05/08
--------------------	--	---------------------------------------

3. in alternativa, sempre in riferimento al caso 2, si potrà richiedere di effettuare un unico campione risultante dal coacervo di aliquote di prodotto prelevate proporzionalmente al contenuto di ogni serbatoio. In tal caso se il campione risultasse non conforme, l'intero lotto sarebbe da considerare non conforme.

Il prelievo dei campioni è effettuato da personale incaricato da Agroqualità.

Il Prelevatore, una volta ricevuto l'incarico da Agroqualità, deve effettuare il prelievo entro quattro giorni lavorativi e sempre in presenza del Detentore della partita o di un suo delegato.

Per effettuare le funzioni di prelevamento, il Prelevatore ha diritto di accedere ai locali dove sono conservate le partite di olio; inoltre, deve prendere visione della documentazione atta ad accertare la provenienza e la tipologia di prodotto, la sua rispondenza quantitativa, nonché l'ubicazione delle partite di olio oggetto del prelevamento.

Qualora il Prelevatore, nell'espletamento dei propri compiti, rilevi una situazione di difformità da quella risultante dagli atti documentali (es. richiesta di prelievo e suoi allegati), deve fare immediato rapporto ad Agroqualità. Copia del rapporto è consegnata al Detentore della partita (o al suo rappresentante).

Il Prelevatore accerta il quantitativo dell'olio oggetto di campionamento e preleva il campione in cinque aliquote opportunamente sigillate e identificate.

Le singole aliquote saranno suddivise come segue:

- una rimarrà in consegna al Detentore del prodotto;
- una sarà inoltrata al laboratorio (autorizzato dal M.i.p.a.a.f.) per l'effettuazione dell'esame chimico-fisico;
- una sarà inoltrata al panel (autorizzato dal M.i.p.a.a.f.) per l'effettuazione dell'esame organolettico;
- due saranno conservate come controcampione per l'eventuale ripetizione degli esami chimico fisici ed organolettici.

I campioni devono essere consegnati il prima possibile al laboratorio di analisi e comunque non oltre le 48 ore successive al prelievo.

I controcampioni devono essere conservati dall'incaricato di Agroqualità.

I recipienti per i singoli esemplari del campione devono essere di vetro scuro ed essere chiusi ermeticamente. Per i recipienti già confezionati si può procedere al prelevamento delle confezioni esistenti.

Al momento del prelievo in azienda il Prelevatore redige, in triplice copia, un verbale dal quale devono risultare i seguenti elementi:

- Nominativo del Prelevatore;
- Nominativo del Detentore della partita e suo indirizzo;
- Eventuale nominativo del fiduciario del Detentore della partita, delegato a presenziare al prelevamento;
- data e ora del campionamento;
- dati dell'oleificio oggetto di campionamento;
- dati del responsabile del campionamento;
- quantità di olio rappresentata;
- tank da cui è stato prelevato l'olio;
- n. lotto di confezionamento;
- codice dei campioni;
- n. e destinazione dei campioni;
- ragione sociale del laboratorio di analisi cui verranno inviati i campioni per le analisi chimico fisiche/organolettiche;
- eventuali dichiarazioni dell'oleificio oggetto di campionamento;
- eventuali osservazioni del responsabile del prelievo.

I verbali devono essere sottoscritti dal Prelevatore e dal Detentore o dal suo rappresentante. L'originale deve essere trasmesso ad Agroqualità unitamente alla documentazione richiesta.

Agroqualità	Dispositivo per il controllo di conformità della DOP Olio Extravergine di Oliva "Cartoceto"	DC Cartoceto Rev. 04 Data 06/05/08
--------------------	--	---------------------------------------

Una copia del verbale è consegnata al detentore della partita; una copia rimane al Prelevatore e una copia è consegnata, unitamente al campione, al laboratorio che eseguirà le prove chimico-fisiche.

I 5 campioni prelevati devono essere conservati in condizioni controllate, tali da mantenere le caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche presenti al momento del prelievo.

Esiti delle prove

In caso di esito conforme della prova, si può ritenere completata l'attività di valutazione di conformità del lotto.

In caso di esito non conforme della prova si procede, su richiesta del Detentore del lotto, ad una seconda prova. Se la seconda prova dà esito conforme, si procederà ad una terza ed ultima prova. Per le prove si utilizzano i campioni depositati al laboratorio.

Due esiti negativi determinano il mancato rilascio/la sospensione dell'attestazione del lotto esaminato.

6.8 Etichettatura e fascette

Etichette

Poiché il Disciplinare contiene prescrizioni in ordine alle informazioni contenute in etichetta, le etichette devono essere controllate da Agroqualità prima del loro utilizzo, in caso non vi sia un Consorzio di Tutela riconosciuto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. È cura di ogni Operatore titolare di etichetta inviare ad Agroqualità le bozze delle etichette che si intende utilizzare per il prodotto D.O.P. e attenersi alle indicazioni fornite da Agroqualità per renderle conformi al Disciplinare e al presente Dispositivo di controllo prima del loro utilizzo. L'Operatore che abbia ricevuto la conformità al disciplinare della bozza definitiva, invierà successivamente ad Agroqualità due copie per ciascuna delle proprie etichette originali.

Agroqualità rilascia l'attestazione di conformità dell'etichetta nei 3 giorni lavorativi consecutivi al ricevimento della bozza, modificata sulla base delle indicazioni fornite da Agroqualità per renderla conforme al Disciplinare e al presente Dispositivo di controllo.

In caso vi sia un Consorzio di Tutela riconosciuto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'approvazione delle etichette spetta al Consorzio stesso. E' cura del Consorzio di Tutela riconosciuto inviare ad Agroqualità le etichette approvate con l'elenco dei Confezionatori presso i quali sono detenute le etichette stesse.

Agroqualità verifica presso i Confezionatori che le etichette utilizzate per l'imbottigliamento siano quelle approvate dal Consorzio di Tutela riconosciuto.

Modalità di rilascio ed apposizione fascette recanti numerazione progressiva

Al fine di offrire evidenza e maggiore garanzia di rintracciabilità al consumatore finale, ogni confezione/recipiente utilizzato per il confezionamento e la commercializzazione dell'olio extravergine di oliva D.O.P. "Cartoceto" dovrà riportare una numerazione progressiva attraverso una fascetta/bollino rilasciata dal Consorzio di Tutela della D.O.P.. In caso non vi sia un Consorzio di Tutela riconosciuto, sarà Agroqualità a monitorare lo stato della numerazione progressiva delle confezioni/recipienti impiegati per la D.O.P. "Cartoceto".

Di seguito si riporta l'iter per il rilascio ed il controllo della numerazione progressiva:

1. l'Operatore che intende confezionare olio D.O.P. "Cartoceto" deve rivolgere specifica richiesta al Consorzio di Tutela della D.O.P. (o ad Agroqualità). Tale richiesta, oltre a riportare il numero di fascette/bollini, dovrà riportare il quantitativo di olio che si intende imbottigliare e la tipologia di confezioni, inclusa la loro capacità;
2. Agroqualità comunica al Consorzio di Tutela (in caso vi sia un Consorzio riconosciuto dal Mipaaf) i lotti e i quantitativi di olio attestato per ogni Operatore;
3. il Consorzio di Tutela (o Agroqualità), appurata la congruenza tra numero di fascette richieste, olio da imbottigliare e confezioni da utilizzare, rilascia le fascette (recanti numero progressivo) richieste ed invia mensilmente ad Agroqualità una comunicazione riportante la ragione sociale dell'Operatore, il numero di fascette rilasciate corredato dalla numerazione progressiva, il quantitativo di olio confezionato, la tipologia e la capacità delle confezioni.

In caso l'Operatore, già in possesso delle fascette rilasciate dal Consorzio di Tutela riconosciuto, decida di

Agroqualità	Dispositivo per il controllo di conformità della DOP Olio Extravergine di Oliva "Cartoceto"	DC Cartoceto Rev. 04 Data 06/05/08
--------------------	--	---------------------------------------

confezionare meno olio rispetto a quanto dichiarato nella precedente richiesta, dovrà inviare comunicazione al Consorzio di Tutela (o ad Agroqualità) con la variazione introdotta e restituire le fascette non utilizzate. Tale comunicazione dovrà essere inoltrata dal Consorzio ad Agroqualità che monitorerà il numero di fascette rilasciate e confronterà i quantitativi di olio imbottigliato con quello per cui è stata rilasciata l'attestazione di conformità.

Tali registrazioni, se pervenute prima dell'avvio delle verifiche in campo, saranno oggetto di controllo da parte dell'Ispettore incaricato da Agroqualità che ne appurerà la veridicità. In caso di anomalie, Agroqualità in base alla gravità della non conformità, segnalerà agli organi di vigilanza eventuali partite non conformi già immesse in commercio.

6.9 Rilascio attestazione di conformità

Il rilascio dell'attestazione di conformità del lotto di confezionamento avviene entro 15 giorni lavorativi, a partire dal giorno successivo al prelievo del campione, secondo l'articolazione temporale descritta di seguito:

- Agroqualità alla data del ricevimento del modulo "Richiesta analisi per lotto di confezionamento" (MDC7 Cartoceto), ovvero il primo giorno lavorativo utile, dopo aver eseguito i controlli documentali sulla rintracciabilità del prodotto, incarica il Prelevatore e gli comunica, attraverso l'invio di copia del modulo "Richiesta analisi per lotto di confezionamento" (MDC7 Cartoceto), i dati necessari per il campionamento;
- il Prelevatore incaricato da Agroqualità contatta e concorda prima possibile con il responsabile dell'impianto, presso il quale è stoccato l'olio, la data per effettuare il prelievo;
- i campioni sono spediti, salvo circostanze eccezionali, entro 48 ore dalla fine del campionamento, esclusi i giorni festivi;
- i laboratori incaricati inviano l'esito delle prove entro sette, al più tardi dieci, giorni lavorativi, dal ricevimento del campione;
- Agroqualità rilascia l'attestazione di conformità (o non conformità) entro tre giorni lavorativi dal ricevimento dei rapporti delle prove chimico-fisiche ed organolettiche da parte dei laboratori incaricati e solo se tutta la documentazione necessaria a dimostrare la rintracciabilità delle partite costituenti il lotto è completa e conforme e il Detentore del lotto è in regola con i pagamenti.

7. Gestione delle Non Conformità

A seguito di verifiche/controlli, effettuati sul processo (per valutare la corretta esecuzione delle operazioni svolte) e sul prodotto, lungo tutta la filiera produttiva, si possono rilevare delle non conformità.

Per "non conformità" si intende il mancato soddisfacimento dei requisiti di processo e prodotto indicati nel Disciplinare e nel presente Dispositivo di controllo cui tutti gli Operatori coinvolti nella filiera produttiva (Olivicoltori, Frantoiani e Confezionatori) devono attenersi per produrre e/o identificare partite di olio come olio extravergine di oliva D.O.P. "Cartoceto". Le non conformità possono essere rilevate sia dagli Operatori coinvolti nella produzione/commercializzazione dell'olio D.O.P. lungo tutta la filiera produttiva, sia da Agroqualità quale organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per espletare i controlli di conformità. Tutte le non conformità rilevate devono essere gestite. Lo scopo della gestione delle non conformità è di definire le attività da svolgere per assicurare che i prodotti non conformi ai requisiti specificati nel Disciplinare non siano commercializzati come prodotto DOP "Cartoceto". A tale scopo è necessario procedere all'identificazione, documentazione, valutazione e risoluzione di eventuali non conformità.

Di seguito sono descritte, in base ai soggetti coinvolti nella filiera dell'olio extravergine di oliva D.O.P. "Cartoceto", le modalità di gestione delle non conformità rilevate.

Agroqualità	Dispositivo per il controllo di conformità della DOP Olio Extravergine di Oliva "Cartoceto"	DC Cartoceto Rev. 04 Data 06/05/08
--------------------	--	---------------------------------------

7.1 Gestione delle non conformità da parte degli Operatori

Se gli Operatori coinvolti nella filiera della D.O.P. olio extravergine di oliva "Cartoceto", rilevano delle non conformità, essi devono procedere alla loro gestione secondo le seguenti modalità:

- ✓ tenere una registrazione delle non conformità rilevate su opportuna documentazione e definire le modalità e le responsabilità per la gestione del prodotto non conforme in modo da riportarlo, quando possibile, all'interno dei requisiti di conformità;
- ✓ in caso la non conformità sia tale da non consentire il ripristino delle condizioni di conformità, fornire evidenza del fatto che il prodotto non sia stato destinato alla produzione della D.O.P. olio extravergine di oliva "Cartoceto";
- ✓ in caso, all'atto dell'immissione al consumo, emergano delle non conformità tali da non permettere il ripristino delle condizioni di conformità, devono dare evidenza che l'olio confezionato non venga commercializzato come D.O.P. "Cartoceto";
- ✓ comunicare tempestivamente ad Agroqualità le non conformità rilevate e i provvedimenti presi.

7.2 Gestione delle non conformità da parte di Agroqualità

Gli Ispettori durante i controlli di conformità possono osservare delle non conformità: è loro cura stabilire se questi possono essere evidenziati come delle:

- **non conformità gravi:** mancato soddisfacimento di un requisito relativo al processo produttivo, al sistema di gestione o al prodotto che determina la non rispondenza del prodotto ai requisiti previsti dal Disciplinare. Tale prodotto, pertanto, non può essere identificato come D.O.P. "Cartoceto";
- **non conformità lievi:** mancato soddisfacimento di un requisito relativo al processo produttivo, al sistema di gestione o al prodotto che non pregiudica la rispondenza del prodotto ai requisiti previsti dal Disciplinare, ma può nel tempo comprometterla. Il prodotto può essere identificato come D.O.P. "Cartoceto".

Le non conformità gravi, che si dovessero presentare durante i controlli di conformità effettuati da Agroqualità, vengono gestite attraverso l'identificazione del prodotto non conforme così da evitare che questo sia destinato alla produzione della D.O.P. olio extravergine di oliva "Cartoceto". Ove necessario, si procede all'eventuale smarchiatura dei lotti di confezionamento già imbottigliati (nei casi in cui il prodotto sia già stato identificato come D.O.P. olio extravergine di oliva "Cartoceto").

Tutte le non conformità gravi saranno notificate alla Regione competente e al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Laddove la risoluzione della non conformità grave non fosse possibile a livello documentale, sarà prevista una verifica di controllo supplementare. Tale controllo sarà aggiuntivo rispetto alla percentuale di controlli annuali prevista e dovrà comportare la verifica della rimozione delle cause delle non conformità riscontrate in precedenza, oltre alla verifica degli altri elementi di conformità. L'esito della verifica sarà verbalizzato sullo stesso modulo di non conformità rilasciato all'operatore. Il prodotto lavorato fino al rilievo della non conformità grave potrà essere utilizzato per la produzione di olio extravergine di oliva DOP Cartoceto, salvo provvedimenti specifici riguardanti le singole partite.

Agroqualità	Dispositivo per il controllo di conformità dell' "Olio Extravergine di Oliva Cartoceto"	DC Cartoceto Rev. 04 Data 06/05/08
--------------------	--	---------------------------------------

8. Modulistica collegata al presente Dispositivo di controllo

Modulistica per la domanda di assoggettamento ad uso degli Operatori della filiera produttiva:

NOME MODULO	DESCRIZIONE CONTENUTO	UTILIZZO
MDC1 Cartoceto "Domanda di Assoggettamento ai controlli di conformità per il riconoscimento della DOP Cartoceto"	Contiene la manifestazione della volontà di assoggettare al sistema dei controlli una filiera produttiva e la dichiarazione della conoscenza dei documenti prescrittivi da rispettare per poter produrre in conformità ai requisiti previsti dal Disciplinare.	deve essere inviato ad Agroqualità dal soggetto che intende stipulare il contratto di certificazione per la filiera produttiva
MDC2 Cartoceto "Previsione sui quantitativi di olive, olio"	è allegato all'MDC1 e riporta i dati sulla composizione della filiera produttiva e le previsioni di produzione	è allegato al modello MDC1 Cartoceto, con il quale deve essere spedito ad Agroqualità
MDC3 Cartoceto "Adesione al sistema dei controlli - Olivicoltori" MDC4 Cartoceto "Adesione al sistema dei controlli - Frantoi" MDC5 Cartoceto "Adesione al sistema dei controlli - Confezionatori"	Contengono la manifestazione della volontà di adesione al sistema dei controlli di Agroqualità, la dichiarazione della conoscenza dei documenti prescrittivi da rispettare per poter produrre in conformità ai requisiti previsti per la D.O.P. "Cartoceto" l'assunzione di responsabilità e inoltre: MDC4 Cartoceto: i dati tecnici degli impianti MDC5 Cartoceto: i dati tecnici degli impianti	devono essere presentati ad Agroqualità dagli Operatori della filiera.
Elenco dei terreni	È allegato al modello MDC3 Contiene i dati catastali degli oliveti e la loro capacità produttiva	Deve essere inviato dall'Olivicoltore ad Agroqualità ed al Frantoiano cui si conferisce il prodotto.
MDC7 Cartoceto "Richiesta analisi per lotto di confezionamento"	contiene la richiesta di procedere al campionamento di un lotto di olio per le verifiche di conformità chimico-fisiche ed organolettiche al Disciplinare, la dichiarazione di omogeneità della partita e l'autocertificazione dell'idoneità del lotto al Reg. CEE 2568/91 per i parametri non sottoposti a controllo da parte di Agroqualità	Deve essere inviato ad Agroqualità dal Detentore della partita di olio da esaminare prima del confezionamento della partita stessa, insieme alla documentazione relativa alle partite di olive utilizzate per produrre il lotto
MDC 17 Cartoceto "Richiesta Autorizzazione Stampa Etichette"	Contiene la richiesta alla stampa delle etichette numerate e va compilata solo nel caso in cui non vi sia un Consorzio di tutela riconosciuto dal Ministero	Deve essere inviato ad Agroqualità (in caso di Consorzio di Tutela riconosciuto dal Mipaaf tale modulo verrà inviato al Consorzio) dal Detentore della partita di olio attestato/da attestare prima del confezionamento della partita stessa, insieme alla documentazione relativa alle partite di olive utilizzate per produrre il lotto.

Agroqualità	Dispositivo per il controllo di conformità dell' "Olio Extravergine di Oliva Cartoceto"	DC Cartoceto Rev. 04 Data 06/05/08
--------------------	--	---------------------------------------

Di seguito sono descritti dei moduli predisposti da Agroqualità come riferimento per documentazione necessaria a dare evidenza dell'Autocontrollo svolto, tenendo conto delle informazioni registrate. Gli Operatori possono stabilire di utilizzare i moduli proposti oppure registrare i dati richiesti in modulistica diversa. In questo caso prima dell'inizio delle attività di controllo l'Operatore sottoporrà ad Agroqualità copia della modulistica che intende utilizzare per le registrazioni. L'Operatore si impegna ad apportare le eventuali integrazioni e modifiche richieste da Agroqualità per rendere idonea tale modulistica ai fini del controllo di conformità.

NOME MODULO	DESCRIZIONE CONTENUTO	UTILIZZO
Facsimile "Attività di Frantoio"	è il modulo proposto da Agroqualità per la registrazione delle attività di molitura. Insieme ai suoi allegati DDT permette di conoscere la data di molitura, di raccolta, la resa, i contenitori di stoccaggio.	deve essere tenuto a cura del Frantoiano e messo a disposizione di Agroqualità, insieme ai suoi allegati, che lo esamina sia presso l'impianto durante la verifica ispettiva sia in sede richiedendone la spedizione periodica.
Facsimile "Attività di Movimentazione "	è il modulo proposto da Agroqualità per la registrazione delle attività di ricezione ed eventuale movimentazione dell'olio. Contiene l'indicazione degli Operatori da cui è stato fornito il prodotto e le movimentazioni tra recipienti di stoccaggio presso l'impianto di confezionamento.	deve essere tenuto a cura degli Operatori che stoccano e movimentano olio e messo a disposizione di Agroqualità, che lo esamina sia presso l'impianto durante la verifica ispettiva sia in sede richiedendone periodicamente la spedizione.
Facsimile "Attività di Confezionamento"	è il modulo proposto da Agroqualità per la registrazione delle attività di confezionamento. Contiene l'indicazione della formazione dei lotti di confezionamento a partire dai lotti di trasformazione ricevuti e dei recipienti di stoccaggio utilizzati.	deve essere tenuto a cura del Confezionatore e messo a disposizione di Agroqualità, che lo esamina sia presso l'impianto durante la verifica ispettiva sia in sede richiedendone periodicamente la spedizione.
Facsimile "Ricevuta conferimento Olive"	è il modulo proposto da Agroqualità per sostituire il DDT delle olive in caso il soggetto proprietario non sia obbligato a compilarlo. Contiene l'indicazione del conferitore, dell'impianto cui sono state conferite le olive, il quantitativo, etc.	deve essere fornito dal Frantoiano, che ne tiene copia, all'Olivicoltore e allegato in copia alle partite di olio derivate dalle olive alle quali si riferisce.